SUL CREDITO
DI D. GIUSEPPE JOELE

CESSIONARIO

DEI SIGNORI AVVOCATI E PATROCINATORI

MONTUORO, JOELE E AMATRUDA

NELLA GRADUAZIONE

A CARICO DI D. TEODORO

ED EREDI DI D. MATTEO E D. GIUSEPPE CINQUE

I. I fratelli Amabile di Roccapiemonte agivano contro D. Matteo e fratelli Cinque in giudizio di revindica del fondo Cellino. Essi avevano ottenuto anche una sentenza favorevole dal Tribunale, ed il giudizio pendeva in G. C. civile.

In questo stato i signori D. Andrea-Luigi, D. Fortunato e D. Antonio Cinque creditori di D. Matteo, e fratelli Cinque a danno de' stessi misero in espropriazione il fondo Cellino; ma nel prosieguo della procedura, non ancora deciso il gravame in G. C. civile per la revindica, i stessi fratelli Amabile del fondo Cellino che intendevano revindicare si fecero a domandare con apposita istanza la separazione dalla spropriazione: Il Tribunale rigettò la domanda; gli Amabile produssero appello.

In amendue questi giudizì i signori Cinque convenuti nella revindica, e debitori pignorati furono in G. C. civile difesi dagli avvocati e patrocinatori D. Biase Montuoro D. Matteo Joele e D. Luigi Amatruda, che anticipando spese e fatiche, riuscirono ad ottenere completa vittoria, mentre con due decisioni della G. C. dapprima la domanda di Amabile per la revindica fu rigettata, e condannati alle spese; e quindi fu rigettata pure la domanda di separazione.

Dietro di questi giudicati il fondo Cellino fu espropriato, ed ora è in distribuzione il prezzo.

Nel giudizio d'ordine comparve D. Giuseppe Joele cessionario degli avvocati Montuori, Joele, ed Amatruda per essere soddisfatto con privilegio delle spese anticipate dai suddeti professori nel giudizio di revindica contro Amabile, e della istanza di separazione nella quantità liquidate nelle decisioni delle G. C. Colla nota questo credito venne ammesso con privilegio.

I signori debitori Cinque in genere si opposero all' ammissione di tutte le spese in questi termini: « *Le spese* GIUDIZIARIE ammesse » con privilegio hanno bisogno di riduzione, » e parte debb' essere depennata perchè talu» ne eccessive, e talune altre non dovute, » come sarà a tempo opportuno dimostrato ;» dimostrazione non mai data: ed avvertesi, che

niuno dei creditori concorsi si avvisò motivar cosa contro la privilegiata acclarazione dal signor Joele riportata.

Il Tribunale provvedendo sulle opposizioni alla nota con sentenza del XIX Gennaio 1843 sul proposito della domanda del signor Joele cessionario come sopra considerò : » Che l' al-
» tra partita di spese in ducati 276. 63 do-
» vea essere cancellata dalla nota — Tali spe-
» se con le decisioni della G. C. civile di
» Napoli del XXV Giugno e XXI Dicembre 1838
» furono poste a carico degli attori in separa-
» zione signori Amabile: *essendo il signor Joe-*
» *le subentrato nelle ragioni dei signori Cin-*
» *que debitori spropriati*, non può altro eser-
» citare che li stessi diritti, che ai medesimi
» competevano, vale a dire ad astringere i si-
» gnori Amabile a questo pagamento — Per
» essere prelevate dalla massa era d' uopo, che
» *due requisiti* vi fossero concorsi, l' uno,
» cioè, che queste spese si fossero fatte da
» un creditore *pella causa comune* di tutti gli
» altri ; ed il secondo poi che fossero *dovute*
» *dal debitore* spropriato : ma nella specie si
» verifica, che si sono fatte a nome dei de-
» bitori spropriati, e sono dovute dai terzi ».
Quindi dispose la cancellazione del credito in ducati 276. 63 dalla nota a favore dal signor Joele tra i privilegiati graduato ; salvo al medesimo il diritto di servirsi dei giudicati ottenuti contro D. Pietro ed altri Amabile.

II. Avverso siffatta sentenza è appello del signor Joele interposto con atto del XXIII Marzo ultimo.

Una prima idea.

III. I termini comunque vaghi vaghissimi della opposizione dei debitori Cinque, e di cui una specificazione ad altro tempo più opportuno si rimetteva, annunziano non pertanto la mente degli opponenti volere che il Tribunale esaminasse se porzione delle spese *eran dovute* oppur nò, e nell'affermativa, se *eccessive* ovver nò: ora il Tribunale traduce una siffatta idea in quella, *se alla ragione di credito sopra esposta era inerente una causa privilegiata.* Quindi eleva di ufficio una quistion di grado, che certamente non dipendeva da quella vaghissima opposizione dei debitori.

Nè potea dipendere, appunto perchè la opposizione partiva *dai debitori*, a cui fatto non avevano eco i creditori concorrenti: chi non sà, che i debitori non possono promuovere quistion di grado, per essi tutti vestono la stessa qualità di creditori, nè han diritto con elevare quistioni di grado eccepire i diritti del terzo. Unicamente i debitori possono eccepire il *niun debito*, la *soddisfazione*; ma fortunatamente i debitori non si sono spinti a negare il loro debito verso gli avvocati e patrocinatori, che li han difesi, non hanno

eccepita soddisfazione nella impossibilità di dimostrarla.

Poteva quindi il Tribunale astenersi dal considerare e disporre in modo da rendere indispensabile una appellazione ancor non contradetta.

Ragionamento in confutazione delle trascritte considerazioni.

IV. Un equivoco in fatto fa d' uopo dileguare perchè debba non attendersi la prima parte delle considerazioni. Assumeva il Tribunale che il signor Joele era subentrato nelle ragioni e cessionario dei signori Cinque debitori, di coloro, cioè, che avevano riportata la condanna contro i fratelli Amabile colle anzidette decisioni; nel qual caso benissimo conchiudeva, che il signor Joele non avea altro diritto che quello di astringere gli Amabile al pagamento. Epperò il signor D. Giuseppe Joele non era subentrato nei diritti e cessionario de' debitori Cinque; invece degli avvocati e patrocinatori Montuori, Joele ed Amatruda giusta l'atto del IX Marzo 1841, e precisamente di quella ragione creditoria, che costoro avevano contro de' debitori Cinque, per averli difesi, anticipando benanche le spese nei giudizj di revindica e di separazione: era perciò, che Joele non avea azione alcuna contro dei Amabile per ottenere il pagamento delle spe-

se aggiudicate col giudicato ai debitori Cinque. Per contrastar questa conclusione, bisognerebbe, se fia possibile, dubitare del se l' avvocato e patrocinatore, pelle spese specialmente anticipate, avesse azione contro del suo cliente: oppure, riconoscere per vero, che in caso di condanna alle spese la parte vittoriosa possa disobbligarsi in faccia del suo difensore, dicendoli, *vi farete pagare dall' avversa parte soccumbente.* Queste strane idee conculcatrici della legge non meno, che della buona ragione non si comprende come siansi potuto concepire dalla prima giustizia.

V. La seconda parte delle considerazioni, con cui si annunziano dover concorrere due requisiti perchè una somma possa prelevarsi dalla massa, ancor pecca nella discussione in punto di fatto. Ammettesi pienamente, che la somma debba essere erogata per la causa comune di tutti gli altri creditori, ed in coerenza hassi, che gli avvocati e patrocinatori, anticipando le spese pe' giudizj di revindica e separazione del fondo pegnorato Cellino, e riportando piena vittoria, fecero, *e troppo bene*, la causa non meno dei debitori, quanto quella di tutt' i creditori instanti e concorrenti già per la spropriazione dell' immobile: quelle spese certamente *giudiziali* (come le appellano i stessi debitori Cinque nella vaga loro opposizione), e che fuori dubbio conser-

varono l'immobile al ceto dei creditori, hanno insita una santa ragione di privilegio e troppo raccomandata in legge, art. 1970, e 1971 n. 3 leg. civ. Ammettesi ancora, che debba concorrere l'altro estremo, cioè, che le spese fossero dovute dal debitore spropriato, ed in corrispondenza hassi che gli avvocati e patrocinatori doveano essere pagati da coloro che li aveano incaricati, val dire, dai debitori Cinque, già pegnorati, e poscia spropriati; e si replica, che stranissima e non mai intesa cosa sarebbe nel caso di vittoria potere il cliente rimandare il suo difensore a farsi pagare dall' avversa parte soccumbente delle spese erogate.

VI. Che se ad affiancare le pur troppo note e riconosciute teoriche sopraesposte facesse mestieri di un' autorità, potrebbe invocarsi quella di uno arresto della Suprema Corte di giustizia nella causa Contaldi e Atenolfi del XXVIII Agosto 1841, in cui fu ritenuto » che » nell' avere N. N. spinto il giudizio per ri- » muovere l'ostacolo del reclamo di proprie- » tà ha fatto l'utile di tutt' i creditori: e quin- » di bene la Corte giudicatrice ha ritenuto co- » me *privilegiate le spese di questo incidente*: » che se viene egli a conseguire queste spese » nel giudizio di graduazione, potranno allo- » ra i creditori, che per questo privilegio ri- » marranno incapienti agir essi contro coloro

» che nel reclamo di proprietà furono condan-
» nati alle spese.

VII. A buona ragione D. Giuseppe Joele spera che la G. C. faccia diritto all' appello, e nel rivocare il capo della sentenz'appellata che lo riguarda, disponghi che la nota di collocazione sul proposito delle quistionate spese abbia la sua esecuzione; col ristoro delle spese.

Napoli a' xxx Novembre 1843.

Matteo Joele.